

# **BGer 7B\_658/2023 vom 13. Februar 2024**

Bundesgericht, 2024-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_7B\\_658\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_658_2023)

FR: TF 7B\_658/2023 du 13 février 2024

IT: TF 7B\_658/2023 del 13 febbraio 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

#### **E. 1.1**

In concreto, la sentenza impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF .

Un ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , l' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale ( DTF 141 IV 284 consid. 2). Deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica ( DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1, 90 consid. 1.1.3), ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente ( DTF 148 IV 155 consid. 1.1).

Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile, qualora questo non sia manifesto (cf. art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 148 IV 155 consid. 1.1

in fine ).

#### **E. 1.2**

Chi insorge al Tribunale federale deve inoltre avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Questo interesse deve sussistere sia quando è inoltrato il ricorso sia al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). Questa esigenza serve a garantire ch'esso si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, nell'interesse dell'economia processuale ( DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 137 IV 87 consid. 1). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto; se invece mancava già al momento dell'inoltro del ricorso, lo stesso è inammissibile ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii).

In particolari circostanze, tuttavia, il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse attuale ed esaminare comunque il ricorso inoltrato, nel caso in cui i quesiti sollevati si potrebbero ripresentare in qualsiasi momento nelle stesse o analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli ( DTF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; 140 IV 74 consid. 1.3.3) o che si tratti di censure inerenti alle condizioni di detenzione (sentenze 1B\_493/2022 del 17 novembre 2022 consid. 1.2; 1B\_549/2018 del 12 aprile 2019 consid. 3.4).

### **E. 1.3**

In casu, il ricorrente non adduce alcunché a dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio irreparabile. Il fatto che gli sia stata negata - come da lui sostenuto - la possibilità di consultare le prove registrate sulla chiavetta USB non comporta di principio un pregiudizio di natura giuridica, poiché gli è - stato - possibile rinnovare tale doglianza prima del termine del procedimento. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata (consid. 4, pag. 19), l'interessato, unitamente al proprio difensore, si è lamentato, al dibattimento d'appello, dell'impossibilità di visionare in carcere il contenuto della chiavetta USB con i dati estrapolati durante la sua visione reperti del 17 e 20 febbraio 2023. La Corte di appello e di revisione penale ha segnalato, nel giudizio del 30 marzo 2023, di non aver trovato nulla, nella chiavetta USB, che "avvalorasse la tesi difensiva del reclamante e che quanto lamentato in via pregiudiziale non scalfiva l'accertamento dei fatti" (cfr. sentenza impugnata,

ibidem). L'imputato, che considera "inverosimile" una tale "affermazione" (ricorso, pag. 9 in fine), ha impugnato questa sentenza davanti al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF; nel caso di una decisione sull'utilizzabilità delle prove, cfr. DTF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 141 IV 284 consid. 2). Pertanto, non è per nulla manifesto l'adempimento dei presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.

Il ricorso risulta dunque inammissibile sotto questo aspetto.

### **E. 1.4**

Per di più, il ricorrente non dispone di un interesse attuale alla trattazione del gravame (cfr. consid. 1.2

supra), dal momento che egli ha, nel frattempo, interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del 30 marzo 2023, ricorso per la redazione del quale egli sosteneva di necessitare della documentazione contenuta nella chiavetta USB, a suo dire trattenuta illecitamente dalla Direzione. Il ricorrente indica nello specifico che potrebbe ancora introdurre le prove a discarico registrate sulla medesima chiavetta nell'ambito di eventuali osservazioni o repliche che il Tribunale federale potrebbe disporre nella causa pendente 6B\_610/2023, "ma anche semplicemente in ogni tempo come

novia (recte

: nova)" (ricorso, pag. 12). Con una simile argomentazione, il ricorrente dimentica, da una parte, che i

nova in senso proprio, ovvero i nuovi mezzi di prova successivi alla sentenza impugnata, sono inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione e sulla distinzione tra

nova e

pseudonova, cfr. tra tante DTF 143 V 19 consid. 1.1 con riferimenti) e che, dall'altra parte, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). Le eventuali critiche del ricorrente per quanto riguarda l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove saranno se del caso esaminate nel quadro della causa precitata 6B\_610/2023 (cfr. ricorso, pag. 10

in inizio , dove il ricorrente richiama il suo ricorso dell'8 maggio 2023 al Tribunale federale "su tutti i punti in cui il materiale della chiavetta USB era utile per la valutazione fattuale e giuridica del gravame").

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ci si trova nella situazione in cui la controversia potrebbe ripresentarsi in circostanze analoghe; poco importa a questo riguardo se - nella ipotesi sollevata dallo stesso - il Tribunale federale, nella causa 6B\_610/2023, disponesse il rinvio alla Corte di appello e di revisione penale per un nuovo giudizio, tanto è vero che il ricorrente indica espressamente non lamentarsi della "direttiva del carcere del 28 febbraio 2023 per la visione della chiavetta USB" e precisa che "la questione odierna vert[e] sull'inazione della direzione SCC (nдр: Strutture carcerarie cantonali) sulla sua richiesta del 6 aprile 2023" (ricorso, pagg. 10 e 11), problematica che sarà esaminata in seguito (cfr. consid. 2.2

infra ).

Il ricorrente non dimostra neppure la sussistenza di una problematica atta a comprovare un interesse pubblico sufficientemente importante per entrare nel merito del suo ricorso nonostante l'assenza di un interesse attuale. Come risulta dalla sentenza impugnata, la Direzione non gli ha negato l'essenza del suo diritto di esaminare gli atti del suo procedimento; l'interessato era semplicemente chiamato ad esercitare la facoltà di consultare i documenti contenuti nella chiavetta USB compilando l'apposito modulo da sottoporre al Servizio informatica, conformemente alla direttiva interna - ricordata nella decisione del 28 febbraio 2023 -, procedura di cui d'altronde conosceva le modalità. Non si può perciò dire che l'esito del presente procedimento avrà delle ripercussioni su altri detenuti tali da definirsi di fondamentale importanza ("grundsätzliche Bedeutung"; cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; consid. 1.2

supra ).

Va anche sottolineato a questo riguardo che il ricorrente non ha censurato davanti all'Autorità amministrativa superiore i disposti delle direttive interne, ma si è limitato, con scritto del 1° marzo 2023, ad esprimere alla Direzione il proprio rammarico, auspicando che quanto occorsogli potesse "essere motivo di riflessione e di miglioramento delle procedure interne per il futuro" (cfr. lett. A.d

supra ). Pertanto, l'argomentazione secondo la quale la Direzione avrebbe potuto autorizzare il trasferimento sull'hard disc esterno - di cui egli disponeva in cella - del contenuto della chiavetta USB, come lo avrebbe fatto per altri documenti di procedimenti penali esteri (cfr. ricorso, pagg. 16 e 17), è irricevibile. Lo è anche la censura, di carattere meramente appellatorio e dunque inammissibile ( DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1), di "ostruzionismo" da parte della Direzione nel fare esaminare gli atti del procedimento ai detenuti (ricorso, pag. 14).

La fattispecie in concreto non costituisce neppure un caso di misure coercitive nel quale la violazione di garanzie offerte dalla CEDU è manifesta e dove il Tribunale federale potrebbe esaminare nel merito un ricorso, in caso di perdita dell'interesse attuale (cfr. sentenza 7B\_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 1.3 e rinvii).

Il ricorso risulta pertanto inammissibile anche sotto tali aspetti.

## **E. 2.1**

Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF , non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 138 IV 78 consid. 1.3; cfr. anche DTF 114 Ia 307 nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico).

### **E. 2.2**

In casu , in quanto il ricorrente invoca la denegata giustizia relativa al mancato intervento della Divisione della giustizia e della Corte cantonale sulla lamentata violazione commessa dalla Direzione per non aver dato riscontro alla sua legittima richiesta del 6 aprile 2023, l'accennato principio non potrebbe ritenersi violato, dal momento che egli non sostiene essersi rivolto alla Direzione per ottenere una decisione tempestiva prima di presentare il suo reclamo all'Autorità amministrativa superiore, rispettivamente alla Corte cantonale (cfr. su questo aspetto: DTF 126 V 244 consid 2d; sentenza 7B\_156/2023 del 31 luglio 2023 consid. 1.2.1).

In tutti i casi, i giudici cantonali hanno rilevato che, pur ammettendo gli estremi di una denegata giustizia sulla richiesta del 6 aprile 2023, non ritenevano giustificato rinviare gli atti all'autorità inferiore, visto che la stessa, chiamata a statuire, era entrata nel merito della vertenza e che, pertanto, non era derivato alcun pregiudizio al ricorrente, il quale aveva potuto introdurre tempestivamente il suo ricorso federale contro il giudizio della Corte di appello e di revisione penale del 30 marzo 2023. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata, disporrebbe di un interesse attuale o virtuale alla trattazione del gravame. Tale argomentazione si confonde con quanto esposto al considerando 1.4

supra , al quale può essere rinviato.

### **E. 2.3**

Nella misura in cui il ricorrente interpone ricorso per denegata giustizia ai sensi dell' art. 94 LTF , egli si sbaglia quando sostiene che l'istanza precedente non si sarebbe pronunciata sulla questione della violazione dell' art. 6 CEDU , visto che proprio il contrario risulta dalla sentenza impugnata (consid. 3.2, pag. 18).

### **E. 3**

Infine, essendo, nella fattispecie, di principio aperta la via del ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF, il ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile ( art. 113 LTF ).

### **E. 4**

Il ricorso deve quindi essere respinto nella misura della sua ricevibilità.

La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.